



**COMUNE DI SILANUS**  
PROVINCIA DI NUORO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 60 DEL 28.08.2018

**OGGETTO: Attivazione convenzione per canile – indirizzi al responsabile .**

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente**  
Gian Pietro Arca



**Il Segretario Comunale**  
Emanuela Stavole

=====

**Il Segretario Comunale**

ATTESTA

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **29.08.18**, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari.

**Silanus, 29.08.2018**



**Il Segretario Comunale**  
Emanuela Stavole

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del Comune di Silanus, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

<b>Arca Gian Pietro</b>	<b>Presidente</b>	Presente
<b>Morittu Rita</b>	<b>Vice Sindaco</b>	Presente
<b>Nieddu Maria Antonietta</b>	<b>Assessore</b>	Presente
<b>Mura Andrea</b>	<b>Assessore</b>	Assente
<b>Cuccui Giuseppe Michele</b>	<b>Assessore</b>	Assente

E con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

**COMUNE DI SILANUS**  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Silanus 29.08.2018  
Il Funzionario incaricato  
A.S. Daniela Licheri

PREMESSO che:

- il quadro normativo vigente sulla lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione è costituito essenzialmente dalla L. 14/08/1991, n. 281, la L.R. n. 21 del 18/05/1994 e s.m.i, il Regolamento di esecuzione, D.P.G.R. 4.3.1999, n.1;
- la Regione Sardegna con deliberazione n.17/39 del 27/04/2010 ha approvato le "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione", dove vengono affrontate in modo sistematico tutte le principali tematiche connesse alla lotta al randagismo, specificando compiti e funzioni dei vari Enti coinvolti, fornendo criteri di orientamento per facilitare le azioni degli operatori;

DATO ATTO che:

- ai Comuni spetta l'obbligo di gestione anche amministrativa di vigilanza e ricovero presso un canile mediante strutture proprie e personale interno, oppure esternalizzando il servizio attraverso convenzioni stipulate prioritariamente con le associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14/05/2001, n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n.39 del 13/09/1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, allegato A). Solo nel caso in cui l'affidamento alle Associazioni di volontariato non sia possibile si può ricorrere all'affidamento del servizio a privati;
- in base all'art 1 della legge 14/08/1991 n. 281, gli animali catturati e non riscattati non possono essere soppressi e, ai sensi della Legge Regionale vigente, i medesimi devono essere mantenuti, a spese del Comune, presso adeguate strutture pubbliche e private convenzionate;

RAVVISATA la necessità di procedere ad una regolamentazione del servizio, in considerazione del fatto che non si dispone di strutture proprie ne è stata stipulata alcuna convenzione;

RITENUTO, quindi, di dover fornire gli indirizzi affinché il Responsabile del servizio amministrativo provveda al suo affidamento con la predisposizione di adeguata convenzione, nel rispetto delle direttive in materia come previste nell'allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n.17/39 del 27/04/2010, con il canile di Macomer, in quanto l'unico presente nel circondario;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. ;

DI AUTORIZZARE la stipula di adeguata convenzione per il servizio delle attività di ricovero, cura e custodia temporanea e permanente di animali randagi, per la durata di anni due, ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281, la L.R. n.21 del 18/05/1994 e s.m.i con associazioni di volontariato, provviste delle necessarie referenze, attive sul territorio e che, inoltre, siano ritenute idonee a promuovere, incentivare, coordinare, anche a livello extra regionale, l'adozione dei cani.

DI PREVEDERE in favore dell'Associazione con cui si stipula la convenzione, la corresponsione di un contributo giornaliero per ogni cane custodito. Tale rimborso potrà essere riconosciuto per ogni spesa rientrante nel mantenimento degli animali (alimentazione e pulizia), cure mediche, attività di socializzazione e adozione. Le spese dovranno essere rendicontate semestralmente.

DI demandare al responsabile del servizio amministrativo a provvedere ai successivi adempimenti.